

## **CONVENZIONE**

tra

Il Comune di Monterotondo, con sede in Piazza A. Frammartino 4, codice fiscale 80140110588, agli effetti del presente atto rappresentato da .....

e

la Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa (di seguito denominata Riserva), con sede e domicilio fiscale in Nazzano (Rm), S.P. Tiberina km. 28.100 snc Codice Fiscale e Partita Iva 06699841000, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente, legale rappresentante Dott. Dario Esposito, nato a Roma il 13/07/1958, domiciliato per la carica a Nazzano, presso la sede della Riserva;

### **PREMESSO CHE**

- Che con Decreto del Presidente Giunta Regione Lazio, n. T00195 del 3 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.29/1997, è stato istituito Il Monumento Naturale "Laghetti in località Semblera", di seguito denominato Monumento Naturale, la cui gestione è affidata al Comune di Monterotondo;
- Che con stesso Decreto viene stabilito che il Comune di Monterotondo, per le attività di gestione del Monumento Naturale può avvalersi del supporto della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa, con modalità da stabilire tra i due Enti;
- Che il Comune di Monterotondo intende realizzare interventi di recupero ambientale finalizzati al mantenimento e al miglioramento delle condizioni ecologiche dell'area al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale, attività di ricerca e conservazione della natura e di educazione ambientale come previsto dal Decreto istitutivo del Monumento Naturale;
- Che intende avvalersi del supporto della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa per la realizzazione delle suddette attività;
- Che la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa è nelle possibilità di collaborare alla gestione del Monumento Naturale grazie alla pluriennale esperienza nella conservazione e gestione della natura e al supporto di associazioni qualificate operanti sul territorio.

### **VISTI**

- Il comodato d'uso gratuito stipulato tra il Comune di Monterotondo e la società Fornaci Briziarelli-Marsciano S.p.a.

Si stipula e conviene quanto segue:

**ART. 1**  
**(Premesse)**

Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

**ART. 2**  
**(Oggetto)**

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento da parte del Comune di Monterotondo delle attività di gestione e custodia del Monumento Naturale Laghetti in località Semblera alla Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. Con particolare riferimento alle attività di:

1. Custodia e gestione dell'area;
2. Supporto alle attività di pianificazione e gestione;
3. Supporto alle attività di riqualificazione ambientale dell'area;
4. Gestione e coordinamento delle attività di fruizione, monitoraggio naturalistico ed educazione ambientale;
5. Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria;
6. Supporto tecnico scientifico alla partecipazione a bandi europei per interventi di miglioramento delle condizioni ecologiche dell'area;
7. Supporto alle attività di vigilanza;

La Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa qualora lo riterrà necessario, potrà avvalersi della collaborazione di associazioni del territorio, convenzionate con la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa, che abbiano tra le finalità lo svolgimento di attività in materia ambientale, per l'espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione.

**ART. 3**  
**(Durata e decorrenza)**

La presente Convenzione entra in vigore al momento della stipula, ha la durata di 20 anni ed è rinnovabile.

**ART. 4**  
**(Condizioni economiche)**

Il Comune di Monterotondo e la Riserva Tevere Farfa si riservano di individuare in un secondo momento le eventuali risorse finanziarie per lo svolgimento di specifiche attività.

**ART. 5**  
**(Nomina dei Responsabili di Convenzione)**

Il Responsabile di Convenzione per il Comune di Monterotondo è .....

Il Responsabile di Convenzione per la Riserva è il Direttore Avv. Pierluigi Capone.

#### **ART. 6**

##### **(Registrazione)**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 secondo comma e 40 del Testo Unico dell'Imposta di Registro approvato con DPR del 26/04/1986 n. 131. L'imposta di bollo ex DPR 26/10/72 n. 642 dovuta sul contratto viene stabilita essere a carico di Acea Ato 2 S.p.A.

#### **ART. 7**

##### **(Trattamento dei dati)**

Le parti acconsentono, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

#### **ART. 8**

##### **(Norma di Salvaguardia)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applica la normativa vigente.

#### **ART. 9**

##### **(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Tivoli.

*Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990.*

Roma, lì

Comune di Monterotondo.

R.N.R. Nazzano, Tevere-Farfa

---

---